

STATUTO

**IL SORRISO II SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BALVANO PZ VIA CITTA' GIARDINO
SNC

Numero REA: PZ - 127674

Codice fiscale: 01696590767

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO PRIMO) E' costituita la società cooperativa a re-	
	sponsabilità limitata di solidarietà sociale denominata "IL	
	SORRISO II SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE A RESPOSABILITA' LI-	
	MITATA ONLUS".	
	La cooperativa è un'organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997 numero 460.	
	La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla leg-	
	ge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze an-	
	che altrove.	
	ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 di-	
	cembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione del-	
	l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro	
	nè di speculazione privata; è retta e disciplinata dai prin-	
	cipi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli	
	2513, 2514,2515 codice civile, operando prevalentemente con i	
	propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	

	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	persone non socie.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in mo-	
	do tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instau-	
	rare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed al-	
	l'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie	
	prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperati-	
	va secondo le opportunità e gli impegni che gli amministrato-	
	ri colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	La Cooperativa intende svolgere le attività previste dall'ar-	
	ticolo 1 comma 1 lettera a) e lettera b) della legge 381/91	
	consistenti nella gestione di servizi nel comparto so-	
	cio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse,	
	avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'arti-	
	colo 10 della medesima legge.	
	La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando loca-	
	li, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, può	
	fornire servizi sociali a favore di minori, disabili, anzia-	
	ni, tossicodipendenti, persone svantaggiate, servizi di tu-	

rismo sociale e servizi connessi. In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e similari:

- attività e servizi di riabilitazione; centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; servizi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso famiglie e scuole ed altre strutture di accoglienza; trasporto a soggetti diversamente abili, minori in condizioni disagiate e anziani; servizi per una vita autonoma; consegna farmaci e referti, fisco a domicilio, pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche, musicoterapia, pony-terapia, segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli immigrati; assistenza domiciliare agli anziani; assistenza domiciliare ai diversamente abili; assistenza ai minori a domicilio, c/o istituti scolastici e/o presso altre strutture pubbliche o private; gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di comunità alloggio e case famiglia, di comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale; attività di assistenza infermieristica e sanitaria; gestione di spazi ed attività ludico-ricreative, in favore di soggetti svantaggiati o in diffi-

	coltà; gestione mense aziendali, scolastiche, universitarie	
	e comunità; servizi di pulizia e manutenzione di giardini	
	pubblici e privati, ville, parchi e località di interesse tu-	
	ristico e sociale e del verde pubblico generale, di strade	
	urbane ed extra - urbane; servizi di scopatura, di pulitura,	
	lavatura, lucidatura, di vetri, scale, gradinate, magazzini,	
	piazzali, ospedali, comunità, banche, centri sociali, scuole,	
	istituti, appartamenti privati, di enti privati, e pubblici	
	statali e parastatali, locali assumendo tali lavori mediante	
	trattativa privata e partecipando ad appalti, gare licitazio-	
	ni private e pubbliche; servizi di nettezza urbana, sanifica-	
	zione, e disinfezione; attività di facchinaggio ed attività	
	ad esse preliminari e complementari (insaccamento, pesatura,	
	legatura, imballaggio, presa e consegna recapiti in loco, in-	
	saccamento ed imballaggio di carta macero e materiali vari);	
	servizi di trasloco e tutte le operazioni annesse; servizi di	
	raccolta, insaccaggio e trasporto di nettezza urbana; promo-	
	zione e gestione di progetti per la salvaguardia e tutela	
	dell'ambiente compreso lo smaltimento dei rifiuti (solidi e	
	di qualsiasi natura) urbani; custodia di parcheggi del centro	
	urbano ed extra urbano, zone turistiche e termali; servizi di	
	gestione biblioteche e archivi sia pubblici che privati; ser-	
	vizi di assistenza infermeristica, assistenza domiciliare a-	
	gli anziani ed agli handicappati; promozione, la nascita e lo	
	sviluppo delle attività culturali, sociali e civili dei cit-	

	tadini; gestione di dopo-scuola, scuole materne,asili nido,	
	residence e centri cura, assistenza domiciliare agli anziani,	
	agli handicappati, ai non vedenti, ai detenuti ed ex detenu-	
	ti; promozione e gestione di corsi di educazione ed informa-	
	zione sanitaria, di pronto soccorso stradale ed infortunisti-	
	ca sul lavoro; promozione e gestione di servizi di manuten-	
	zione di immobili pubblici e privati, gestione e cura di pro-	
	getti e servizi per la pulizia di ambienti, edifici, strade,	
	piazze, sia pubbliche che private; promozione e gestione di	
	circoli culturali, centri sociali, palestre anche riabilita-	
	tive, centri sportivi, centri benessere, anche collegati a	
	strutture turistiche, biblioteche pubbliche e private; sommi-	
	nistrazione al pubblico di alimenti e bevande; gestione in	
	proprio o a mezzo di affitto di azienda di bar, ristoranti,	
	paninoteche, pasticcerie, gelaterie, tavole calde, fast food,	
	self service, night club, strutture agrituristiche, discote-	
	che ed in genere di tutti i posti di ristoro ed intratteni-	
	mento per il tempo libero; attività di banchettistica presso	
	terzi e di catering in genere; commercio al minuto e/o al-	
	l'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari senza al-	
	cuna eccezione, nei limiti previsti dalla legge; l'impianto e	
	la gestione di esercizi commerciali per la vendita dei pro-	
	dotti sopra menzionati; l'impianto e la gestione di grandi	
	strutture di vendita, di centri commerciali, e di supermerca-	
	ti per la vendita al minuto e/o all'ingrosso di tutti i pro-	

	dotti suddetti; la costruzione e relativa gestione di super-	
	mercati, drogherie ed ipermercati; realizzazione e gestione	
	di lavanderie, tintorie ed affini; realizzazione e gestione	
	di servizio di automabulanza privato e pubblico assumendo ta-	
	li lavori anche mediante trattativa privata e partecipando ad	
	appalti, licitazioni private e pubbliche; realizzazione e ge-	
	stione di servizi di trasporto privato e pubblico integrato,	
	servizio di scuolabus, autobus e tutto quanto attinente a ta-	
	le attività; trasporto privato e pubblico di prodotti sanita-	
	ri, infermieristici, ospedalieri e medicinali in genere; ven-	
	dita al minuto di arredi sacri, di arredi tombali, di fiori	
	freschi ed artificiali, di addobbi floreali in genere senza	
	limitazione alcuna; servizi di trasporto, con mezzi idonei,	
	di salme; vendita di cassee cofani funebri, articoli funerari	
	e mortuari; impianto e gestione di strutture di vendita al	
	minuto ed all'ingrosso di prodotti di cui sopra, anche a mez-	
	zo di affitto di azienda; produzione per conto proprio o di	
	terzi e commercializzazione in qualsiasi forma dei prodotti	
	suddetti.	
	La società può altresì partecipare a gare di appalto e com-	
	piere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e l'ero-	
	gazione dei servizi stessi.	
	Può avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servi-	
	zio civile, previa intesa con il Ministero delle Difesa.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	

8 di 20

	immobiliari (l'attività a valenza finanziaria non sara' svol-	
	ta in via prevalente ne' nei confronti del pubblico);	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le opportu-	
	ne garanzie reali e personali;	
	- accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi agevo-	
	lative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in	
	tema di cooperazione.	
	La società', al fine di rendere piu' efficace la propria a-	
	zione, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potra' con-	
	sociarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di coope-	
	rative ovvero a una delle associazioni di rappresentanza ri-	
	conosciute dal movimento cooperativo.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO QUARTO) Il numero dei soci è quello previsto dal-	
	l'articolo 2522 c.c.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e	
	giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti e	
	con le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 no-	

	vembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della coo-	
	perativa soci volontari che prestino la loro attività gratui-	
	tamente.	
	La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parame-	
	tri di impiego di operatori professionali previsti dalle di-	
	sposizioni vigenti.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11	
	della legge 8 novembre 1991, numero 381 anche persone giuri-	
	diche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10 della	
	legge 8 novembre 1991, numero 381.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa.	
	ARTICOLO QUINTO) Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta	
	contenente i requisiti previsti dallo statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui innanzi e l'inesistenza di cause di incom-	
	patibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi del-	
	l'articolo 2528 codice civile.	
	ARTICOLO SESTO) I soci sono inoltre obbligati:	

	a) all'osservanza dello statuto;	
	b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio	
	lavoro all'attività dell'impresa sociale a secondo delle ne-	
	cessità della stessa;	
	c) a versare l'importo della quota sottoscritta.	
	I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che	
	derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la	
	cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorati-	
	ve cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relati-	
	vo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della	
	normativa in materia vigente al tempo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-	
	ARTICOLO SETTIMO) La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione e morte.	
	ARTICOLO OTTAVO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può	
	recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissio-	
	ne e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Il consiglio di amministrazione si pronuncia sui motivi che	
	legittimano il recesso, che diviene efficace al momento del-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della re-	
	lativa domanda.	
	Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici	
	con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il	

	recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario dall'esercizio successivo	
	ARTICOLO NONO) L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:	
	a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;	
	b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;	
	c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dal contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni legalmente adottate, o alla legge;	
	d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;	
	e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;	
	f) negli altri casi previsti dalla legge.	
	ARTICOLO DECIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione sono adottate dagli amministratori e devono essere comunicate ai soci esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO UNDECIMO) In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO DODICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di ca-	

	pitale da essi effettivamente versate liquidate sulla base	
	del bilancio dell' esercizio nel quale lo scioglimento ha a-	
	vuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO TREDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde	
	soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO QUATTORDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio	
	non può essere determinata in un ammontare superiore a cen-	
	tomila euro.	
	ARTICOLO QUINDICESIMO) Le quote o titoli detenuti dai soci	
	cooperatori sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere	
	cedute senza l'autorizzazione degli amministratori ai sensi	
	dell'articolo 2580 codice civile.	
	I titoli nominativi detenuti dai soci finanziatori sono libe-	
	ramente trasferibili.	
	ARTICOLO SEDICESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al	
	31 dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO DICISSETTESIMO) Gli utili netti annuali di gestione,	
	risultanti dal bilancio, saranno così destinati:	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale,	
	mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante	
	la vita della società che all'atto del suo scioglimento, an-	
	che ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici del-	

	la legge 16 dicembre 1977, numero 904;	
	b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla asso-	
	ciazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo	
	cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui	
	la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versa-	
	mento andrà effettuato al ministero del lavoro;	
	c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga	
	alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i resi-	
	dui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta per	
	cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella	
	lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili	
	in conformità all'articolo 12 della legge 904.	
	L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in	
	misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici, anche mediante aumento proporzionale delle ri-	

	spettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure me-	
	diante l'emissione di strumenti finanziari.	
	ARTICOLO DICIOTTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riser-	
	ve ai soci durante la vita della società.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Sono organi sociali:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il presidente;	
	d) il collegio dei sindaci.	
	ARTICOLO VENTESIMO) L'assemblea dei soci.	
	L' assemblea deve essere convocata mediante raccomandata o	
	con avviso recapitato a mano e debitamente sottoscritto dal	
	socio per ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	(nella sede o altrove purché nella Regione Basilicata) e la	
	data della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi	
	a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	ARTICOLO VENTUNESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo	
	di decisione, in prima convocazione è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la	
	metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi	

	tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	ARTICOLO VENTIDUESIMO) Hanno diritto al voto nelle assemblee	
	i soci cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel	
	libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un al-	
	tro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne	
	più di dieci	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota o delle azioni nominative possedute.	
	Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un massimo	
	di cinque, inoltre i voti attribuiti ai soci finanziatori non	
	possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma due codice civile.	
	ARTICOLO VENTITREESIMO) L'assemblea è presieduta da un socio	
	eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segreta-	
	rio e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	ARTICOLO VENTiquATTRESIMO) Amministrazione.	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a dieci	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti o di-	

	sgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli	
	artt.2257 e 2258 c.c..	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o di-	
	missioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	ARTICOLO VENTICINQUESIMO) Il funzionamento del Consiglio è	
	disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:	
	- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte	
	dei soci, da tre a dieci membri;	
	- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due	
	amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire	
	per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei	
	casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con te-	
	legramma almeno un giorno prima;	
	- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Pre-	
	sidente ed un segretario;	
	- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioran-	
	za dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	

	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche	
	essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla	
	base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai docu-	
	menti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con	
	chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il con-	
	senso alla stessa.	
	Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole	
	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.	
	ARTICOLO VENTISEIESIMO) La rappresentanza legale della so-	
	cietà di fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico	
	e agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe rice-	
	vute.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, che non costitui-	
	scono consiglio di amministrazione, la rappresentanza della	
	società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente,	
	allo stesso modo con cui sono state attribuite in sede di no-	
	mina i poteri di amministrazione.	

	ARTICOLO VENTISETTESIMO) Collegio Sindacale	
	Il collegio sindacale ed il revisore contabile possono esseri	
	nominati facoltativamente.	
	Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 c.c. la	
	nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tali casi il	
	collegio sindacale esercita il controllo contabile ma è in	
	facoltà dei soci affidare quest'ultimo ad un revisore.	
	All'uopo si applicano le disposizioni di cui agli articoli	
	2397 e ss. cod. civ.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO VENTOTTESIMO) L'Assemblea che dichiara lo sciogli-	
	mento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	ARTICOLO VENTINOVESIMO) In caso di cessazione della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del	
	capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i di-	
	videndi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'articolo undici della legge del 31 gennaio	
	1992 numero 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO TRENTESIMO) Le clausole mutualistiche sono inderoga-	
	bili e devono essere in fatto assolutamente osservate.	

20 di 20